

SCHEMA DI CONTRATTO**Aggiornato al D.Lgs. 36/2023 e al 209/2024****Sommario**

Premesse	2
Articolo 1 - Oggetto	2
Articolo 2 - Documenti contrattuali	3
Articolo 3 - Corrispettivo	4
Articolo 4 - Durata del contratto	5
Articolo 5 - Cessione del contratto	5
Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto	5
Articolo 7 - Ruoli contrattuali	8
Articolo 8 - Subappalti e subcontratti	9
Articolo 9 - Oneri a carico dell'appaltatore	12
Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	13
Articolo 11 - Sospensione	15
Articolo 12 - Misure anticorruzione	16
Articolo 13 - Responsabilità e Polizze assicurative	17
Articolo 14 - Contabilità e pagamenti	19
Articolo 15 - Tracciabilità dei pagamenti	23
Articolo 16 - Penali	24
Articolo 17 - Modalità e termini della verifica di conformità	28
Articolo 18 - Risoluzione del contratto	29
Articolo 19 - Recesso	30
Articolo 20 - Trattamento dei dati personali	31
Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore	32
Articolo 23 - Controversie	32
Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari	32
Articolo 25 - Interpretazione del contratto	33
Articolo 26 - Patto di Integrità	33
Articolo 27 - Spese contrattuali	33

Premesse

(.....)

(.....)

(.....)

- che nel presente contratto per “Codice” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 nel testo vigente

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a (...nome Appaltatore...) e per essa a (... nome Firmatario...), il quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutte le prestazioni e forniture necessari per la realizzazione del servizio di: “ ID.4694 Affidamento gestione e coordinamento dei servizi di assistenza domiciliare e affidi educativi a favore di anziani, disabili e adulti in condizioni di fragilità sociale per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2027”
CIG. _____

Il servizio comprende le prestazioni di:

- assistenza domiciliare,
- affido educativo adulti
- disbrigo pratiche socio – sanitarie
- attività di coordinamento dei servizi.

Il dettaglio delle prestazioni è contenuto nella parte seconda del Capitolato Speciale – disposizioni specifiche sulle prestazioni dall'art.2.2 e seguenti, al quale le parti fanno espresso rinvio.

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, ivi compresa l'osservanza delle specifiche tecniche nel Capitolato Speciale d'Appalto al quale le parti fanno espresso rinvio.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto ("Allegato"), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----",
- il Disciplinare della Privacy ("Allegato"), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----",
- (.....)

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- l'offerta tecnica, costituita dai seguenti file:

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----",
 nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----",
 nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----",

- L'offerta economica, costituita dai seguenti file:

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----",
 nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----",

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----",

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo

L'importo contrattuale ammonta a Euro numero in cifre,00# (diconsi numero in lettere/00, al netto dell'IVA, di cui:

- a) Euro numero in cifre,00# per l'esecuzione del servizio vero e proprio, di cui
Euro numero in cifre,00# per il costo della manodopera;

L'importo di cui alla lettera a) è stato ottenuto applicando il ribasso d'asta del (....)% offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Il prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi di cui al successivo articolo 6.

L'Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente, nell'ambito dell'oggetto contrattuale.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali

spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche

Articolo 4 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 24 mesi, e decorre da (.....) *(dalla data di attivazione del servizio indicata in apposito verbale di inizio attività predisposto e controfirmato dalle parti)* e comunque fino al termine ultimo del 31.12.2027.

Le parti fanno rinvio all'articolo 1.4 del Capitolato speciale d'appalto.

Il Committente si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la variazione sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto e, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, di prorogare il contratto per una durata massima pari a **12 mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno (6) mesi prima della scadenza del contratto.

Articolo 5 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Codice.

Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'articolo 60 del Codice, dalla sezione III dell'allegato II.2 bis al Codice e dal presente Contratto.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, opera la revisione dei prezzi nella misura del 80 per

cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, individuati ai sensi del comma 4 quater dell'art. 60 del Codice.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'allegato II.2 bis al Codice la Stazione Appaltante monitora l'andamento degli indici con cadenza trimestrale.

Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis del Codice, la Stazione Appaltante ha individuato il CPV 85312000-9 *Servizi di assistenza sociale senza alloggio*.

Considerata la natura e l'oggetto del contratto l'indice revisionale da applicare rientra tra quelli della sotto tabella D2 che individua un'associazione a diversi indici di ponderazione.

Alla luce delle caratteristiche dell'appalto, la Stazione Appaltante ha stabilito che la seguente struttura di ponderazione ne rappresenta al meglio la dinamica di prezzo:

Tipo di indice	ATECO/ECOIP	Peso ponderale
V ₁ PC	1240 Assistenza sociale ECOIP	10%
V ₂ PC	00ST Indice senza tabacchi	8%
V ₃ IR	88 ATECO (non residenziale)	82%

al valore contrattuale suddiviso in mensilità (o altre tempistiche se previste).

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. Nel caso in cui i termini di aggiudicazione siano stati sospesi o prorogati ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4 e 5 dell'allegato I.3 al codice il valore di riferimento è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dell'art. 1, commi 1 e 2 del predetto allegato.

L'indice revisionale utilizzato come base di riferimento, ai fini dell'attivazione automatica della revisione prezzi, verrà successivamente confrontato, con cadenza trimestrale, con il relativo aggiornamento dell'indice pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT, ai sensi dell'art. 60 comma 4 bis del codice.

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione del meccanismo di revisione dei prezzi, l'Amministrazione monitora l'andamento degli indici ISTAT individuati nella tabella soprariportata con frequenza trimestrale, a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione.

Il calcolo della variazione degli indici andrà effettuato applicando le seguenti formule:

A. DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL SINGOLO INDICE

$$V_I = \frac{(I_t - I_0)}{I_0} \times 100$$

dove

V_I = Variazione dell'indice considerato

I_0 = Indice considerato alla data di inizio del primo periodo di rilevazione

I_t = Indice considerato alla data di fine del periodo di rilevazione considerato

B. DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'INDICE COMPOSTO

$$V_{IC} = 0,10 \times V_I^1 + 0,08 \times V_I^2 + 0,82 \times V_I^3$$

dove

V_{IC} = Variazione dell'indice composto

V_I^1 = Variazione dell'indice PC (1240 - ECOIP) calcolato secondo la formula A

V_I^2 = Variazione dell'indice PC (00ST - ECOIP) calcolato secondo la formula A

V_I^3 = Variazione dell'indice IR (88 - ATECO) calcolato secondo la formula A

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120, dall'articolo 5 Allegato II.14 del Codice e dall'articolo 1.8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso di richiesta di nuove prestazioni complementari e/o di eventuali e sopravvenute modifiche legislative che determinassero maggiori oneri finanziari a carico dell'affidatario, come nel caso di circostanze straordinarie ed imprevedibili, eccedenti l'ordinaria alea contrattuale e tali da alterare in maniera rilevante l'originario equilibrio contrattuale, le parti potranno rinegoziare, secondo buona fede, le condizioni economiche che regolano il contratto per il ripristino dell'equilibrio economico dello stesso. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Articolo 7 - Ruoli contrattuali

7.1 Responsabile del contratto

L'Appaltatore ha nominato il Sig. (...) quale Responsabile del contratto del servizio, con poteri di firma e decisionali.

Il Responsabile del contratto è il referente dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione; assicura, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al Capitolato speciale e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

7.2 Direttore dell'esecuzione

L'Amministrazione ha nominato il Sig. (...) quale Direttore dell'esecuzione, con funzioni di supervisione e controllo del puntuale adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali. Se l'Amministrazione non ha nominato

il Direttore dell'esecuzione del contratto le relative funzioni sono svolte dal Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti

<ALTERNATIVA, SE L'O.E. HA DICHIARATO DI VOLER SUBAPPALTARE>

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art.119 del Codice.

L'Appaltatore non può affidare a terzi, a pena di nullità del relativo accordo, l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni relative all'assistenza domiciliare, affido educativo adulti, disbrigo pratiche socio – sanitarie e all'attività di coordinamento dei servizi per le caratteristiche di complessità, qualità, delicatezza e riservatezza del servizio affidato.

In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

(....)

<ALTERNATIVA>

Le predette prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

<OVVERO>

Le seguenti prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto:

(....)

(....)

<OVVERO>

Le predette prestazioni subappaltabili possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

<FINE ALTERNATIVA>

<ALTERNATIVA>

L'Appaltatore ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice si obbliga ad affidare in subappalto una quota non inferiore al 20 per cento del totale delle prestazioni subappaltate a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

<OVVERO SE INDICATO IN SEDE DI OFFERTA E MOTIVATO>

L'Appaltatore ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice si obbliga, come indicato in sede di offerta, in ragione dell'oggetto o delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, ad affidare in subappalto una quota del (....) per cento del totale delle prestazioni subappaltate a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

<FINE ALTERNATIVA>

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
- 2) dichiarazione relativa alla percentuale dei subappalti fino a quel momento affidati a piccole e medie imprese;
- 3) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
 - a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice;

- b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
 - c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;
 - d) l'impegno dell'Appaltatore ad applicare, nei confronti del subappaltatore, il meccanismo della revisione prezzi con le modalità di cui all'articolo 6 del presente contratto e all'Allegato II.2 bis al Codice, ivi richiamato;
 - e) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore.
- 4) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;
- 5) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di su-

bappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di subappalto che hanno ad oggetto prestazioni già subappaltate (c.d. subappalto a cascata).

<OPPURE – SE l'O.E. NON HA DICHIARATO DI VOLER SUBAPPALTARE>

L'appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare prestazioni o parte di esse, pertanto, ai sensi dell'articolo 119 comma 4 lettera c) del Codice, il subappalto non è ammesso.

<FINE ALTERNATIVA>

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione oggetto del presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali, che sulla base all'art.119 del Codice, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Articolo 9 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 7 del presente contratto.

Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali, come precisato nel presente contratto, nel Capitolato speciale di appalto e nei documenti di gara.

Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo CCNL Cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e

sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Codice, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi all'articolo 122 comma 3 del Codice.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore,

anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 11 - Sospensione

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'esecuzione dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 121 del Codice e, in quanto applicabili, all'art. 8 dell'Allegato II.14 al Codice.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal Direttore dell'esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti dall'art.8 dell'Allegato II.14 al Codice.

La sospensione del servizio determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle parti di servizi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo il contratto.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa del servizio e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del servizio effettuata dal RUP, il Direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la

sospensione temporanea del servizio e il RUP non abbia disposto la ripresa dello stesso, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa.

Articolo 12 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova,
- ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Committenza qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Committenza;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattua-

le e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" del Comune di Arenzano, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: ()

è possibile accedere alla piattaforma informatica che consente di segnalare eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 13 - Responsabilità e Polizze assicurative

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali,

ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, garanzia fideiussoria n (.....) rilasciata il (...data....) da (.... Assicurazione, Agenzia.....), per una somma garantita pari a € numero in cifre,00#, <EVENTUALE> giuste le riduzioni di legge.

L'Appaltatore è responsabile per i danni cagionati nell'esecuzione del contratto causati a persone o beni, tanto dell'Amministrazione quanto di terzi, ivi compresi quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da eventuali sub-appaltatori.

L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie:

1) una polizza assicurativa per i rischi – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) ed Infortuni conforme ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale, che l'Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata del presente Contratto, con i seguenti massimali:

(...)

(...)

2) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa dall'Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Codice;

3) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità dei servizi e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Codice.

La garanzia definitiva di cui al comma 1 del presente articolo, costituita ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 14 - Contabilità e pagamenti

La contabilizzazione dei servizi è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle norme vigenti.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'articolo 125 comma 1 del Codice, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione

<ALTERNATIVA>

del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale

<OPPURE, se previsto negli atti di gara>

del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale

entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

<EVENTUALE> Stante la natura di contratto pluriennale, l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità secondo il cronoprogramma delle prestazioni <FINE EVENTUALE>

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni fattura è operata una trattenuta tale da consentire il totale recupero della somma anticipata entro 12 mesi dalla corresponsione.

<FINE ALTERNATIVA>

<EVENTUALE, SE RICORRONO CERTE TIPOLOGIE DI SERVIZI>

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 dell'Allegato II.14 al Codice, non si applica l'anticipazione di cui all'art. 125 comma 1 del detto Decreto, trattandosi di prestazione di fornitura/servizi a esecuzione immediata/la cui esecuzione non possa essere regolata da apposito cronoprogramma/il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

<FINE EVENTUALE>

La contabilizzazione delle prestazioni è effettuata con cadenza mensile in conformità alle disposizioni vigenti.

Entro 7 (sette) giorni dal termine di ciascuna mensilità, l'Appaltatore ha l'obbligo

di rendicontare le attività svolte nell'arco del mese di riferimento., mediante l'invio di tutta la documentazione necessaria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

Il Direttore dell'esecuzione provvede ad accertare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della revisione prezzi, di cui all'articolo 6 del presente contratto e a dare comunicazione all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni.

il RUP, entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni, comunica all'Appaltatore le somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, che dovranno essere inserite in fattura con indicazione di un'apposita voce separata.

Al termine di ciascuna mensilità, l'Appaltatore trasmette all'Amministrazione la relativa fattura, corredata da un'autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attività svolte in conformità alle disposizioni contrattuali, già decurtata, in applicazione dell'art. 11. Comma 6 del Codice, della ritenuta dello 0,50% sull'importo netto a pagare.

L'Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata documentazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si ritiene accettata.

Gli importi relativi alle ritenute dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 del Codice

maturati su ciascuna fattura emessa nel corso dell'esecuzione dell'appalto saranno fatturati dall'appaltatore successivamente alla verifica di conformità / di regolare esecuzione.

L'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Codice Univoco Ufficio: (....).

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'impresa aggiudicataria e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

<EVENTUALE, se R.T.I.>

Nel caso in cui l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) la fatturazione "pro quota" da parte delle imprese partecipanti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo, avviene solo per le attività effettivamente svolte, corrispondenti a quelle risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

<FINE EVENTUALE>

Articolo 15 - Tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell'Amministrazione esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che

l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 16 - Penali

16.1 Penali

L'Amministrazione applicherà una penale nei seguenti casi:

- a. in caso di ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi la penale è pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale (escluso IVA), per ogni episodio;
- b. in caso di mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio la penale è pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale (escluso IVA), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- c. in caso di mancata sostituzione di operatori su motivata richiesta dall'Amministrazione, la penale è pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale (escluso IVA), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- d. in caso di comportamenti contestati agli operatori per imperizia o negligenza in conseguenza delle quali si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale la penale è pari allo 1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale (escluso IVA), per ogni episodio;
- e. in caso di utilizzo di operatori senza le qualifiche richieste la penale è pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale (escluso IVA), per ogni giorno naturale;
- f. in caso sostituzione di personale adibito al servizio, effettuata per esigenze organizzative della ditta, in mancanza dell'assenso espresso dell'Amministrazione la penale è pari allo 1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale (escluso IVA), per ogni episodio;
- g. in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata la penale è pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale (escluso IVA), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

- h. in caso di mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale incaricato la penale è pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale (escluso IVA), per ogni giorno naturale;
- i. in caso di inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto la penale è pari allo 1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale (escluso IVA), per ogni giorno naturale;
- j. l'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sanzionare eventuali inadempienze non espressamente contemplate nel presente articolo, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio; in tali casi l'importo della penale verrà graduata da un minimo di € 300,00 ad un massimo di €. 3.000,00 in relazione al caso specifico, in base alla gravità ed al pregiudizio causato al servizio, e sarà comunicata in sede di contestazione all'Appaltatore.

k. <EVENTUALE, se l'appaltatore ha almeno 15 dipendenti e meno di 50>

penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 2 e 3 dell'articolo 1 dell'Allegato II.3 del Codice, vale a dire per :

- mancata o ritardata trasmissione al RUP della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 2);
- mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli

obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (comma 3).

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero entro sei mesi dalla stipula del contratto.

<FINE EVENTUALE>

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

16.2 Procedimento di applicazione delle penali

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione all'Appaltatore con comunicazione inviata a mezzo PEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie motivate e documentate controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP procede all'applicazione delle penali, portandole in deduzione dall'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente alla contestazione e all'applicazione delle stesse, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva

costituita dall'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione.

Articolo 17 - Modalità e termini della verifica di conformità

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della pre-

stazione.

Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) eventuali risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del codice;

La verifica di conformità di un intervento è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Codice.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Codice;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- 3) grave ritardo rispetto nell'esecuzione delle prestazioni previste;
- 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'articolo 10 del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 8) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 9) qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;
- 10) accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del Patto di integrità, all'esito di un contraddittorio con l'Appaltatore. Resta ferma la facoltà per il committente di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
- 11) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile Unico del Progetto con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 19 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e all'Allegato II.14 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dei servizi non eseguiti.

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Con riferimento ai dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto, con Appendice contrattuale redatta ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) sopra citato, allegata al presente contratto e conservata in atti (Allegato Allegato "DPO ContrattoRespEsterno), l'Appaltatore è nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" .

In particolare, l'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è individuato quale responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'Allegato "Disciplinare della privacy" (Allegato "DPO ContrattoRespEsterno) di cui al precedente articolo 2 del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, informando immediatamente l'Amministrazione al verificarsi di situazioni anomale o di emergenze.

L'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all' "informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento" contenuta nei documenti di gara.

L'Amministrazione informa l'Appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti dell'Amministrazione da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali e immateriali utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'appaltatore s'impegna a manlevare l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 22 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici.

Articolo 24 - Interpretazione del contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 25 - Patto di Integrità

Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalità.

Articolo 26 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione.

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati è stata assolta, a cura dell'Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Codice e dell'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro (importo in cifre / importo in lettere), con quietanza F24 Elide n. (.....) del (....data....), conservata, in copia, anche agli atti dall'Amministrazione. L'importo versato, come indicato dalla Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento

Normativo, è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base alla detta tabella, pari a Euro (importo in cifre / importo in lettere), l'importo di Euro (importo in cifre / importo in lettere), già corrisposto a titolo di imposta di bollo dall'Appaltatore in sede di gara (F24 Elide n. (.....) del (....data....) - quietanza conservata, in atti).

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

COMMITTENTE

(.....)

L'APPALTATORE

(.....)

<OVVERO se scrittura privata autenticata>

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente contratto avviene sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati l'Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo complessivo di Euro (importo in cifre) / (importo in lettere). L'importo, come

indicato dalla Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo, è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base all'articolo 18 comma 10 Codice e dell'allegato I.4, Tabella A, pari a Euro (importo in cifre / importo in lettere), l'importo di Euro (importo in cifre / importo in lettere), già corrisposto a titolo di imposta di bollo dall'Appaltatore in sede di gara (F24 Elide n. (.....) del (....data....) - quietanza conservata in atti).

L'imposta di bollo ancora dovuta verrà versata dall'Amministrazione, unitamente all'imposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare sopra citata.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive (...numero in lettere...) pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente.

COMMITTENTE

(.....)

L'APPALTATORE

(.....)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritt(....) Dott.(....) (.....), Segretario Generale del Comune di, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il sig. (....) il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di (....) in rappresentanza e per conto del Comune, e

- il sig. (.....) (.... luogo, data di nascita, C.F.....) il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di (.....) dell'impresa (.....)(..C.F., P.IVA, indirizzo sede....) della quale è (.....),

delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io, Segretario Generale, presso la sede dell'Ente in data (...data in lettere...) procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

(.....)

<FINE ALTERNATIVA>